



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARCENARO, FLERES, DI GIOVAN PAOLO
e LIVI BACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2012

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale in materia di tortura

ONOREVOLI SENATORI. - Pur avendo sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti disumani o degradanti del 1984, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, l'Italia non ha mai proceduto ad inserire nei propri codici questa precisa fattispecie. E neppure, non disponendo dello strumento necessario, ha proceduto alla ratifica del Protocollo Opzionale del Consiglio d'Europa contro la tortura (OPCAT).

L'argomento che le diverse fattispecie di reato già previste nel nostro ordinamento sono di per sé sufficienti a coprire ogni ipotesi di tortura si era già in numerose occasioni dimostrato non convincente.

Nel rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva «sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia» redatto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, si dà conto in modo esauriente della recente sentenza del tribunale di Asti che manda assolti agenti della polizia penitenziaria responsabili, senza alcuna possibilità di dubbio, di torture su detenuti per man-

canza della norma necessaria. È una sentenza che dimostra in modo incontrovertibile l'esistenza di un vuoto al quale è necessario rimediare immediatamente. Non c'è nulla da inventare: la definizione di tortura e trattamenti inumani e degradanti è già scritta con assoluta precisione nella citata convenzione delle Nazioni Unite che l'Italia ha già sottoscritto e ratificato. E si tratterebbe non solo di un atto di civiltà giuridica e di difesa dei diritti umani delle persone private di libertà ma anche di tutela e di salvaguardia dei diritti, della dignità e dell'onore delle forze di sicurezza e degli agenti della Polizia penitenziaria, spesso vittime esse stesse dell'inumanità del carcere, che rischiano di essere ingiustamente coinvolte nelle responsabilità di piccolissime minoranze.

Molti Senatori, di diversi schieramenti politici e gruppi parlamentari, membri della citata Commissione hanno presentato disegni di legge a questo proposito negli anni e nei mesi scorsi. Il testo che proponiamo all'approvazione dell'Assemblea ha l'ambizione, nel suo articolo unico, di unificare il senso comune che tutte le proposte presentate esprimono in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

